



**Archivio storico dell'Ufficio di conciliazione di
Olgiate Calco**
1942 - 1955

A cura di
Allegra Paci
Fabrizio Monti
Per Ebla Società cooperativa

INDICE

Storia archivistica p. 2
Soggetto produttore p. 3

Ufficio di conciliazione di Olgiate Calco p. 5

Tipologia del livello di descrizione
fondo

Estremi cronologici
1942 - 1955

Consistenza archivistica
fasc. 1

Storia archivistica

Il presente inventario è relativo alla documentazione antecedente il 1953, anno in cui il Comune di Olgiate Molgora riassunse l'originaria denominazione che lo aveva identificato fino al 1927.

Nel 1927, a seguito della aggregazione ad Olgiate Molgora dei comuni di Calco e Mondonico, il comune assunse la denominazione di Olgiate Calco. In quel momento il carteggio degli archivi post unitari dei comuni di Olgiate Molgora, Calco e Mondonico furono riordinati e descritti in un unico inventario sommario; contestualmente i fascicoli furono classificati secondo il Titolare Astengo. Nel presente inventario questa parte di carteggio è andata a costituire le serie "Carteggio classificato ante 1927" dei rispettivi fondi: Olgiate Molgora, Olgiate Calco e Mondonico.

Nel 1949 il carteggio successivo al 1927, non toccato quindi dal precedente massivo intervento di riorganizzazione, subì lo stesso trattamento di riaccorpamento e riclassificazione dando luogo ad un inventario sommario con il carteggio 1928 - 1948. Nel presente inventario questa parte di carteggio è andata a costituire la serie "Carteggio classificato 1927 - 1948" del fondo "Comune di Olgiate Calco".

Gli inventari prodotti nel 1927 e nel 1949 hanno costituito la base delle descrizioni dei diversi fascicoli. Nelle descrizioni delle singole unità archivistiche si è inserito nel campo "contenuto" il riferimento al precedente inventario (es. In inventario Categoria I Amministrazione, classe 1 Ufficio Comunale, fascicolo 1, cartella 1). Si sono inoltre segnalate discrepanze e lacune.

Ad iniziare dal 1950 troviamo il carteggio così come è stato organizzato e classificato nel corso degli anni. Nel presente inventario il carteggio per gli anni dal 1950 al 1953 (data a cui arriva il nostro archivio) è andato a costituire una serie per ciascun anno.

Nel 1953, a seguito della sua ricostituzione in comune, venne restituito a Calco il suo archivio e Olgiate Calco assunse la precedente denominazione di Olgiate Molgora. Si segnala come sporadici pezzi dell'archivio di Calco siano ancora presenti nell'archivio di Olgiate Molgora.

Nel 1988 venne redatto un inventario degli atti prodotti dal 1968 al 1988. In introduzione a questo inventario troviamo alcune informazioni utili a inquadrare la storia archivistica e conservativa del nostro archivio.

Innanzitutto emerge che nel 1988 la documentazione era disordinatamente ammassata nel sottotetto della allora sede comunale, frammista a materiale eterogeneo. Per poter procedere con l'inventariazione l'archivio è stato quindi trasferito in un locale adibito ad archivio di deposito e si precisa che del materiale precedente al 1968 "non si è toccato nulla, ma sarebbe opportuno che tutto questo materiale fosse oggetto di una attenta revisione e di una definitiva inventariazione, evidenziando le vecchie segnature".

Soggetto produttore

Ufficio di conciliazione di Olgiate Calco

Tipologia

Ente

Tipologia ente

organo giudiziario

Estremi cronologici

1942 - 1955 [Attestata dalla documentazione presente]

Profilo storico / Biografia

La legge 6 dicembre 1865, n. 2626, sull'ordinamento giudiziario del Regno, istituì il «conciliatore» quale organo capillare della giurisdizione contenziosa in materia civile, presente in ogni comune e competente per le controversie di modico valore, nonché per la composizione preventiva e bonaria delle controversie civili di ogni valore, ad istanza delle parti.

La legge 16 giugno 1892, n. 261, introdusse la denominazione «Ufficio di conciliazione» e regolò il funzionamento dell'ufficio.

Il giudice conciliatore aveva funzione conciliativa e contenziosa in materia civile. Nell'esercizio della giurisdizione contenziosa decideva secondo il diritto e l'equità, ai sensi degli artt. 113 e 114 del codice di procedura civile. La competenza e le attribuzioni, nonché la forma degli atti e dei giudizi, erano determinate dalle leggi di procedura (art.22). I cittadini italiani di età non inferiore a 25 anni, residenti nel comune, capaci di assolvere degnamente, per requisiti di indipendenza, carattere e prestigio le funzioni di magistrato onorario, potevano essere nominati giudici conciliatori e viceconciliatori (art. 23 ord. giud.; il requisito della razza italiana decadde ai sensi dell'art. 3 della Costituzione; il requisito del sesso maschile cadde ai sensi dell'art. 1, legge 9 febbraio 1963, n. 66; il requisito dell'iscrizione al PNF fu inteso non più prescritto per effetto della caduta del regime fascista). La nomina dei giudici conciliatori e dei viceconciliatori avveniva, in virtù di regia delegazione, con decreto del presidente della Corte d'appello; in seguito all'istituzione del Consiglio superiore della magistratura (L. 24 marzo 1958, n. 195) la nomina e la revoca furono attribuite al Consiglio. Questi magistrati duravano in carica tre anni e potevano essere confermati di triennio in triennio senza limitazioni (art. 24 ord. giud.). Decadevano dall'ufficio per perdita dei requisiti; potevano essere revocati per indegnità o inettitudine o dispensati per dimissioni volontarie o per motivi di salute (art. 25). Le funzioni della cancelleria, costituita in ogni ufficio di conciliazione (art. 3 ord. giud.), erano conferite al segretario comunale o ad altro impiegato della segreteria (art. 28 ord. giud.), comunque a persone assegnate agli uffici di conciliazione dalle amministrazioni comunali e alle quali, sebbene non facessero parte dell'ordine giudiziario, si estendevano tutte le norme sull'attività e sulla funzione del cancelliere dettate in via generale per il processo civile. Compito del cancelliere era documentare le attività del conciliatore, quelle proprie e quelle delle parti in causa. Il cancelliere assisteva il giudice in tutti gli atti dei quali doveva essere redatto processo verbale. I cancellieri avevano l'obbligo di tener separati i registri per l'annotazione degli "avvisi alle parti", delle "tasse di bollo iscritte a debito nelle cause di gratuito patrocinio", delle "convocazioni e deliberazioni dei Consigli di famiglia e di tutela" delegati dal pretore. Dovevano anche conservare "in distinti volumi di inserzione" le serie cronologiche dei "processi verbali di conciliazione", dei "processi verbali vari", "ordinanze e altri atti in cause" e degli "originali delle sentenze". Raccolte distinte dovevano inoltre essere costituite per le "dichiarazioni di ricorso in appello al pretore" e per gli "atti di notorietà" delegati dal pretore stesso. Negli uffici di conciliazione le funzioni di ufficiale giudiziario erano esercitate dall'inserviente comunale (art. 28 ord. giud.) poi messo di conciliazione (d.lgs.lgt. 1° febbraio 1946, n.122). Gli ufficiali giudiziari notificavano in forma esecutiva le sentenze dei conciliatori e i provvedimenti da loro emanati, secondo le norme dettate dal d.lgs.lgt. del 1° febbraio 1946, n. 122, che innovava il sistema anteriore per il quale la notifica delle sentenze spettava agli ufficiali giudiziari delle preture; essi dovevano anche notificare le ingiunzioni ed eseguire i pignoramenti riguardanti la procedura coattiva per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato e dei comuni e per il recupero delle spese di spedalità (legge del 14 aprile 1930, n. 639). Era consentito alle parti di stare in giudizio personalmente, senza ministero di difensore. Inoltre davanti ai conciliatori che si trovavano in comuni diversi dalle sedi di preture, le parti potevano farsi rappresentare da persona che, pur priva della qualità di difensore professionale, fosse munita di mandato scritto. Dopo la seconda guerra mondiale, una serie di fattori di ordine economico e sociale (principalmente la svalutazione monetaria, che ridusse notevolmente le cause di competenza del giudice conciliatore) determinò il progressivo declino di tale magistratura. L'articolo 47 della legge 21 novembre 1991, n. 374, ha abrogato il Capo

l del Titolo II del r.d. 30 gennaio 1941, n. 12, e ha trasferito al giudice di pace le funzioni fino ad allora svolte dal giudice conciliatore. Ai conciliatori, dopo l'istituzione del giudice di pace, restò la competenza a giudicare le cause loro attribuite e sorte prima del 1° maggio 1995, fino alla loro conclusione.

(Fonte SIUSA, profili istituzionali)

L'ufficio del Giudice conciliatore nel Comune di Olgiate Calco è attestato dal 1942 al 1955.

Ufficio di conciliazione di Olgiate Calco

Tipologia del livello di descrizione

fondo

Estremi cronologici

1942 - 1955

Consistenza archivistica

fasc. 1

Contenuto

Il fondo si compone di un unico registro, che riporta i provvedimenti gli atti originali in ordine cronologico.

Numero unità archivistiche

1

Unità archivistica

1313

Registro cronologico dei provvedimenti e degli atti originali compilati dalla cancelleria o compiuti con l'intervento del cancelliere

Estremi cronologici

1942 - 1955

Contenuto

Dal 7 maggio 1942 al 3 novembre 1955. Numero progressivo annuale / Data iscrizione dell'atto / Natura dell'atto / Generalità delle parti / Annotazioni.

Segnatura definitiva

b. 1, fasc. 1
